

Comune di Cossignano

L'organo di revisione

Verbale n. 4 del 6 aprile 2016

L'anno duemilasedici il giorno 6 aprile alle ore 10.30 presso gli uffici comunali è presente il dott. Marco Portelli Revisore Unico dei conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014 per il rilascio del

PARERE SULLA DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

"PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2018 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE ECCEDENZE DEL PERSONALE".

Premesso

- ✓ che è stata ricevuta in data 06/04/2016 la proposta di deliberazione della giunta comunale n. 16 del 06/04/2016 avente ad oggetto: "Programma Triennale 2016-2018 del fabbisogno del Personale. Ricognizione dotazione organica e ricognizione eccedenze di personale."
- ✓ che tale proposta è comprensiva del relativo allegato con il quale si attesta il rispetto dei limiti di spesa di personale secondo la normativa vigente;
- ✓ che la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018 consiste nella conferma dell'attuale dotazione organica con la previsione di assunzioni di personale nei limiti di cessazioni del periodo o di procedere ad assunzioni, sussistendone la necessità, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa di riferimento in vigore;

Considerata

la funzione dell'organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale definito dal D.Lgs n. 165/2001, dalla Legge 448/2001 e dal D. Lgs n. 267/2000;

Preso atto che

- ✓ L'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al dipartimento della Funzione Pubblica;
- ✓ Le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Considerato

che alla proposta di deliberazione e del quadro riepilogativo della spesa del personale a regime, si evince il rispetto:

- ✓ di quanto previsto dall'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-ter della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), cos' come modificato dal D.L 78/2010, convertito in legge 122/2010, il quale dispone che gli Enti sottoposti a patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche;

- ✓ di quanto previsto dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), cos' come modificato dal D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- ✓ di quanto stabilito dall'art. 33, comma 1, del D. Lgs 165/2001, come modificato dalla Legge n. 183/2011 art. 16, in relazione alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- ✓ dell'art. 76 commi 4 e 7, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, circa l'incidenza percentuale del personale sulla spesa corrente ed il divieto per gli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi tipologia contrattuale in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno dell'esercizio precedente;
- ✓ di quanto previsto dall'art. 9, comma 28 della L. 122/2010, come modificata dall'art. 4, comma 102 della L. 183/2011 che impone il rispetto del principio per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (a partire dall'anno 2012) di non superare il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 in riferimento alle medesime tipologie contrattuali;
- ✓ di quanto previsto dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014, che statuisce i seguenti nuovi limiti per le facoltà assunzionali degli enti locali:
 - per gli anni 2014 e 2015 pari al 60% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente;
 - per gli anni 2016 e 2017 pari al 80% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente;
 - per l'anno 2018 pari al 100% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente;
- ✓ di quanto stabilito dall'art. 41 del D.L. 66/2014 che prevede per gli enti che registrano tempi medi nei pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni dal 2015, nell'anno successivo a quello di riferimento che non possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale;

ESPRIME

- o parere favorevole al Programma Triennale del fabbisogno del Personale 2016-2018;
- o raccomanda altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

Il revisore
Portelli dott. Marco



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI ASTOLI' and 'M. PORTELLI' around a central emblem. The signature is written in a cursive style.